

DIRETTIVA 2004/34/CE DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2004****che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sulle denominazioni tessili ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 16, paragrafo 1:

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/74/CE per proteggere gli interessi dei consumatori stabilisce le norme che regolano l'etichettatura o la marcatura dei prodotti per quanto riguarda il loro contenuto in fibra tessile. I prodotti tessili possono essere commercializzati all'interno della Comunità soltanto se conformi alle disposizioni di quella direttiva.
- (2) In considerazione dei recenti risultati ottenuti da parte di un gruppo tecnico di lavoro è necessario, allo scopo di adattare la direttiva 96/74/CE al progresso tecnico, aggiungere la fibra polilattide all'elenco di fibre di cui agli allegati I e II di tale direttiva.
- (3) La direttiva 96/74/CE deve dunque essere modificata di conseguenza.
- (4) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le direttive concernenti le denominazioni del settore tessile e l'etichettatura,

HA APPROVATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/74/CE è modificata come segue:

- 1) Nell'allegato I viene inserita la seguente riga 33a:

«33a	Polilattide	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per l'85 % (in massa) unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno di 135 °C»
------	-------------	---

- 2) Nell'allegato II viene inserita la seguente riga 33a:

«33a	Poly lactide	1,50»
------	--------------	-------

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° marzo 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione e allegano una tabella che mette in correlazione quelle disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione il testo delle principali disposizioni della giurisdizione nazionale che essi adottano nel campo di applicazione dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38. Direttiva modificata da direttiva 97/37/CE della Commissione (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 74).